

2021

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22/05/2021

Oggi, 22 maggio 2021 di alle ore 19.00 presso la sede sociale in Via Fraccaroli 12 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci. Sono presenti i componenti del consiglio direttivo e un numero sufficiente di soci a deliberare.

Presiede il Presidente Angelo Andreoli constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata anche con affissione di apposito avviso nella sede sociale; Il Presidente chiama a fungere da segretaria la Signora Fittà Orietta e passa alla trattazione dell'ordine del giorno:

- Modifiche statutarie come da Circolare Ministeriale 20 del 27/12/2018

- Varie ed eventuali

Il presidente informa ai soci che è necessario adeguare lo statuto vigente secondo la Circolare Ministeriale 20 del 27/12/2018 al fine dell'iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore.

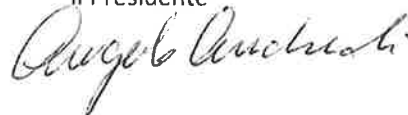
Dopo esauriente discussione, l'assemblea delibera all'unanimità e con voto palese di apportare le modifiche statutarie inderogabili e derogabili individuate dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27/12/2018.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 20.15 previa, stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

La segretaria



Il Presidente



Reg.
Ente

VER.
S. 1
TO. 100
2021

Registrato presso Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Verona
Ufficio Territoriale di Soave

Ente n. 82 comm. 30 5
Dlps 11/2017
IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
Barbara

1
6
1
2
1
6

1
2
6
1
2

1
1

1
6
1
1



L'ALBERO DELLE MELE

Associazione per lo sviluppo del bambino ODV

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "L'ALBERO DELLE MELE Associazione per lo sviluppo del bambino ODV" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede a Verona in Via Fraccaroli n. 12. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli enti competenti.

ART. 2

L'organizzazione di volontariato "L'Albero delle Mele Odv" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART.4

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 5

La specifica finalità dell'organizzazione è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria a favore dei bambini e dei minori.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui la legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni; (come definito nella lettera a) Art. 5 comma 1 D.Leg. 117/2017);
- b) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (come definito nella lettera d) Art. 5 comma 1 D.Leg. 117/2017);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (come definito nella lettera i) Art. 5 comma 1 D.Leg. 117/2017);
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. (come definito nella lettera l) Art. 5 comma 1 D.Leg. 117/2017);

A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

-attività culturali : tavole rotonde, convegni, corsi di formazione, conferenze, ect..

-attività socio sanitarie: applicazione sul bambino delle attività ludico educative ect.

Pe
spe
L'c
que
lin
cor
L'c
tras
nel
L'c

Sor
dell
L'a
rati
ann
rige
all'
L'ai

Gli

Gi a

La q

Il vo
fini c
retrit
La q
autor
All'a
docu
dall'a

La qu
L'ass
L'ass
dall'c
le giu

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

TITOLO III GLI ASSOCIATI ART. 6

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea alla prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 15 gg motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato che può fare ricorso all'Assemblea entro 15 gg dalla comunicazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

Gli associati all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purchè in regola con il pagamento della quota associativa
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 37;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del d.Lgs.117/17 e s.m.i;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile

ART. 8

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato che può ricorrere in Assemblea entro 30gg.

Sono
orga
Tutto

L'As
ordir
L'As

L'ass

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

L'Ass
all'ann
Il Pres
prima
dell'as
L'avvi
dell'ad

In prin
degli as
In secc
associa
Non è a
Nelle di
ammini

L'Asser
l'approv
I Voti sc

TITOLO IV GLI ORGANI

ART.10

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente . Inoltre sono organi dell'Associazione l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

CAPO I: L'ASSEMBLEA

ART. 11

L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'organizzazione, sia soci fondatori che soci ordinari.

L'Assemblea è presieduta da un presidente nominato dagli associati

ART.12

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in via definitiva;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo e comunque almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto comunicato a ciascun socio almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure mediante avviso affisso in bacheca nella sede dell'associazione con il medesimo termine.

L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con le indicazioni del giorno, del luogo dell'adunanza.

ART.14

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art.21 codice civile).

ART. 15

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto per lo scioglimento dell'associazione.

I Voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

ART.16

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal segretario) e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART.17

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Tali maggioranze si applicano anche per la fusione, trasformazione e scissione.

CAPO II: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre e da un massimo di cinque membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono tutti presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 19

Il Presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di 3 anni e potrà essere rinnovato per due mandati, può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

CAPO III: IL PRESIDENTE

ART. 21

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

ART. 22

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo.

L'assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

ART. 23

Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione.

Il presidente presiede il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli associati.

CAPO IV

L'ORGANO DI CONTROLLO

ART.24

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D.Lgs.117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilia sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

Le d
sotto
Il ve
Ogni

L'as
uno
la li
asson

Il Co
dall'
Il Co
Nel
quan

Il P
dall'

Il Co
mano
Il Co
attua
dalla

Il pro

Il pro
L'as
Alm
la el

Il pr
l'org
Il pr
Sotto
dove

L'or
D.Lg
L'or

L
e
so

E' n
conta

Le ris



I beni c
I beni
essa int
I beni i
organiz
può ess

DIVIE

L'Orgar
nonché
D.L. gs. l
rendite,
dell'escl

Il bilanci
redatto a
conserva
Il bilanci
mesi dall
terzo sett

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'art.14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e , a tal fine può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

CAPO V: ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 25

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 D.Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 26

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore

ART. 27

I BENI

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili, i beni registrati mobili, possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 28

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO UTILIZZO PATRIMONIO

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statitaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO VI

IL BILANCIO

ART.29

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.



ART. 30
BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO VII: CONVENZIONI
ART. 31

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI
ART. 32

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.33 del D.Lgs.117/2017.

ART.33
TITOLO IX

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.117/2017.

ART. 34

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART.35

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO X:DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

ART. 36

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs.117/2017.

TITOLO XI: LIBRI SOCIALI

ART. 37

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 8 giorni dalla data della richiesta, formulata all'organo competente.



TITOLO XII: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 39

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs.117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, invia automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore,

